

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1140

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

de GHISLANZONI CARDOLI, GALLI, CABRINI, TADDEI,
PETRELLI, AGOSTINACCHIO, SPAGNOLETTI-ZEULI, CO-
LOSIMO, TRAPANI

Modifica all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, in materia di assunzione da parte dello Stato delle garanzie di soci di cooperative agricole in stato di insolvenza

Presentata il 4 agosto 1994

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, ha previsto l'assunzione a carico del bilancio dello Stato delle garanzie concesse da soci di cooperative agricole, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza.

Successivamente, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, ha emanato il decreto n. 80161 del 2 febbraio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1994, in cui sono stabilite le disposizioni attuative dell'intervento.

Una non chiara definizione del provvedimento circa l'accertato stato di insolvenza della cooperativa e, soprattutto, le limitazioni poste dalla vigente legislazione

in tema di attività degli organi preposti al fallimento o alla liquidazione coatta amministrativa non hanno ancora permesso di rendere operativo quanto previsto dalla disposizione in oggetto.

Si rende, quindi, necessario modificare il citato comma 1-bis, al fine di superare questi limiti, tenendo conto che la mancata attuazione dell'intervento ha creato situazioni di forte contenzioso soprattutto con gli istituti di credito, che rappresentano i principali creditori nei confronti degli enti cooperativi.

In particolare è da specificare, in aggiunta a quanto previsto al comma 1-bis, che le istanze per l'assunzione delle garanzie possono essere presentate da soci per debiti contratti da cooperative agricole, il cui stato di insolvenza sia stato accertato

dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge fallimentare o dall'autorità governativa vigilante, che ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile può disporre la liquidazione coatta amministrativa.

Deve essere altresì fissato un termine certo, entro il quale tale accertamento deve essere stato effettuato. La data non può che essere quella dell'emanazione del decreto ministeriale con le disposizioni attuative del provvedimento, cioè il 2 febbraio 1994.

È necessario, inoltre, prevedere un allargamento delle competenze dei curatori fallimentari e dei commissari liquidatori, affinché possano svolgere una indispensabile opera di certificazione sulla legittimità delle istanze, sull'ammissione del credito garantito nello stato del passivo della cooperativa, nonché sull'importo del credito già liquidato. Così come deve essere per-

messo ai curatori o ai commissari liquidatori di svolgere un compito di trasmissione degli atti relativi alla dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza o alla messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa nei confronti degli organi istruttori delle istanze, altrimenti impossibilitati ad un accertamento delle condizioni di ammissibilità all'assunzione da parte dello Stato delle garanzie.

A causa del lungo tempo trascorso dal momento dell'entrata in vigore della citata legge n. 237 del 1993 si rende opportuno richiedere anche il mantenimento degli stanziamenti previsti dalla legge per gli anni 1993 e 1994 nel bilancio dell'esercizio 1995, al fine di lasciare inalterata la già scarsa dotazione finanziaria originariamente prevista.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'insolvenza della cooperativa deve essere accertata, ai sensi degli articoli 5, 195 e 202 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dall'autorità giudiziaria e, ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile, dall'autorità amministrativa; i relativi atti sono assunti entro il 2 febbraio 1994. Il curatore fallimentare o il commissario liquidatore trasmettono al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali tutti gli atti relativi alla dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza o alla messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa, nonché certificano la legittimità delle istanze, l'ammissione del credito garantito nello stato del passivo della cooperativa e l'eventuale importo di credito già liquidato. Gli stanziamenti previsti per gli anni 1993 e 1994 sono conservati nell'esercizio 1995 ».

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1140
Lire 500